

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2793

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLASANTO, PALLENZONA, TOMBA, FASSINA, AMBRICO, SICA, CORSANEGO, GIORDANI, NUMEROSO, CASERTA, MAZZA, VOCINO, FEDERICI AGABEN MARIA, LEONE, DE MEIO, NATALI LORENZO, CACCURI**

*Annunziata il 26 giugno 1952*

**Modifiche alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono note le vicende parlamentari della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il disegno relativo, presentato al Senato l'8 agosto 1951, ricevette, durante il dibattito, modificazioni che aumentarono sensibilmente l'onere previsto, tanto che il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro ebbe a esprimere, in sede di approvazione dell'articolo 33, riserve per il caso che il costo della riforma fosse stato ancora inasprito.

Questo impedì che si potesse insistere su altre correzioni di più profondo contenuto sociale quale quella relativa ai trattamenti minimi di pensione.

La legge, venuta alla Camera, non fu portata in Assemblea plenaria, essendo stata approvata concordemente dalla IX Commissione in sede legislativa. E ciò per evitare che ogni indugio ritardasse l'inizio del beneficio per i pensionati in atto.

D'altra parte, dalle più recenti informazioni, venute anche dalla relazione del Ministro competente per il bilancio preventivo del prossimo esercizio finanziario, è emerso un andamento nettamente favorevole dell'econo-

mia del Paese con un incremento soddisfacente del reddito nazionale, così da fare fondatamente ritenere sopportabile un aumento della spesa per i minimi di pensione.

Detti minimi sono stabiliti all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952 nelle seguenti misure:

a) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età non inferiore ai 65 anni e pensioni di invalidità . . . . .	L. 60.000
b) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età inferiore ai 65 anni . . . . .	» 42.000
c) pensioni ai superstiti . . . . .	» 42.000

Con l'articolo 1 della proposta di legge tali misure vengono portate a lire 80.000 per i casi sub-a), a lire 72.000 per i casi sub-b), a lire 72.000 per i casi sub-c) precedentemente indicati.

Si realizza così l'esigenza di dare al pensionato poco meno di quanto si dà al disoccupato che percepisce 200 lire al giorno.

L'ordinamento delle pensioni vigente nel nostro Paese rimane, anche dopo la legge 4 aprile 1952, basato su un sistema assicurativo, il quale comporta che la misura della pensione è determinata dall'ammontare della contribuzione che è rapportata, a sua volta, alla retribuzione.

Così che, se l'ammontare della contribuzione risulta troppo bassa, al momento del conseguimento del diritto alla pensione, troppo modesta essendo stata la retribuzione durante la vita lavorativa od essendo stata questa troppo breve in regime assicurativo, la pensione si concreta in un importo assolutamente insufficiente a consentire la soddisfazione dei bisogni più elementari di vita.

Epperò a soffrirne sono i prestatori d'opera più modesti, quelli delle zone a salari più bassi e dei settori di lavoro a occupazione discontinua.

Deve in tali casi sovvenire l'istituto del minimo di pensione, per il quale deve soprattutto operare l'intervento della collettività, intervento che principî di solidarietà e giustizia sociale impongono si effettui almeno nelle misure proposte.

Stabilite, peraltro, tali misure nella considerazione, da una parte, del bisogno insopprimibile e non altrimenti soddisfacibile, e, dall'altra, del massimo carico ritenuto sostenibile dai contribuenti, non si può, per criteri di giustizia distributiva, poi ammettere che il vecchio o l'invalido che ha la pensione ed altro reddito percepisca un'integrazione così come il vecchio o l'invalido che ha soltanto la pensione.

Pertanto il vecchio o l'invalido con altro reddito percepirà la pensione strettamente corrispondente ai contributi da lui versati, mentre il vecchio o l'invalido che non ha alcun altro reddito tassabile, percepirà la pensione determinata dai contributi ed integrata fino a raggiungere il minimo di cui sopra.

Attualmente la spesa per i minimi di pensione supera di poco i 29 miliardi e lo Stato ad essa contribuisce con 15 miliardi, cioè con più del 50 per cento.

La rimanente quota è coperta dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Con l'articolo 2 della proposta di legge il contributo dello Stato è stabilizzato nel 50 per cento della spesa, della quale il restante 50 per cento è ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori secondo le proporzioni su enunciate.

Con l'articolo 3 della proposta di legge viene più opportunamente disciplinata la contribuzione per la prosecuzione volontaria delle assicurazioni sociali.

L'istituto della prosecuzione volontaria serve soprattutto ai prestatori d'opera colpiti da cessazione del rapporto di lavoro prima che abbiano contribuito per il numero di anni minimo indispensabile per il diritto alla pensione.

Si tratta dunque di prestatori con scarsa anzianità lavorativa e, per lo più, in età avanzata, per i quali non è presumibile, almeno per la stragrande parte di essi, che, privati dal reddito di lavoro, siano in grado di pagare i contributi, fissati dalla legge, sulla retribuzione goduta al momento della perdita del lavoro.

Le disposizioni proposte realizzano la possibilità per gli operai ed impiegati in tali condizioni di pagare i contributi suddetti su una retribuzione anche più bassa, ma comunque non al di sotto di quella fissata dalla legge agli effetti contributivi (400 lire giornaliera).

L'impostazione della legge 4 aprile non consente di adottare le stesse modalità per i lavoratori agricoli, per i quali le disposizioni proposte realizzano in altro modo, intonato alle norme della legge 4 aprile, la possibilità che essi siano facilitati nella misura della contribuzione così che la possano in certo modo adeguare alle proprie possibilità.

Non è inutile rilevare che codeste facilitazioni non annullano nel lavoratore l'interesse a pagare il contributo maggiore, il quale dà diritto ad una pensione maggiore. Ma, se egli tale contributo maggiore non sarà in grado di pagare, non è umano vietargli di versarne uno minore, che comunque gli farà avere una pensione modesta, impedendo che egli abbia versato a vuoto i contributi quando era in attività di lavoro.

L'articolo 4 della proposta di legge elimina un grave inconveniente che può insorgere in sede di applicazione dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1952 secondo il quale l'ammontare della pensione non può superare l'80 per cento dell'ammontare della retribuzione media dell'ultimo quinquennio.

Questa disposizione può, in alcuni casi, operare in danno di lavoratori i quali, invece, meritano particolare protezione.

La mano d'opera non qualificata, con l'invecchiamento, è soggetta a un declassamento agli effetti della retribuzione. Un manovale a 55 anni può essere pagato meno che a 50. Una domestica a 50 meno che a 40.

L'attenuare, dunque, la disposizione della legge 4 aprile, con il richiedere che sia tenuta anche presente la retribuzione media dell'ultimo quindicennio, risponde ad una imprescindibile tutela del lavoratore che ha pagato contributi su una retribuzione più elevata per quasi tutta la vita lavorativa e che soltanto nell'ultimo periodo di essa può essere stato costretto dalle circostanze ad accettare una retribuzione minore. Sarebbe veramente grave se dovesse essere proprio codesta mi-

nore retribuzione a determinare in modo esclusivo la misura della pensione; il che si verificherebbe se non si apportasse il proposto correttivo all'articolo 11 della legge 4 aprile.

La spesa attuale per i trattamenti minimi di pensione, come si è detto, supera i 29 miliardi di cui 15 sono a carico dello Stato.

Con l'approvazione della presente proposta di legge, detta spesa per i minimi si eleva complessivamente a 50 miliardi. C'è, dunque, da coprire un maggior onere di 20 miliardi,

di cui 10 a carico dello Stato, che vi provvederà col fondo speciale iscritto al capitolo 467 sullo stato di previsione del ministero del Tesoro, per l'esercizio 1952-53.

Gli altri 10 miliardi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno da essi coperti secondo le quote stabilite. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinerà con suo decreto le corrispondenti modificazioni dei contributi per il primo periodo di validità della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I minimi di pensione di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, vengono portati ai seguenti importi:

- a) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età non inferiore ai 65 anni e pensioni di invalidità . . L. 80.000
- b) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età inferiore ai 65 anni . . . . . » 72.000
- c) pensioni ai superstiti . . . . . 72.000

Per essere ammessi al beneficio dei minimi o per continuare a fruirne, gli interessati debbono presentare certificazione dell'Ufficio delle imposte dirette, dal quale risulti che essi non sono iscritti nei ruoli per alcuna imposta diretta.

I pensionati che, dopo essere stati ammessi al beneficio di cui al comma precedente, diventano possessori di reddito soggetto ad imposta diretta, sono obbligati a farne denuncia all'amministrazione della previdenza sociale, la quale procederà alla rettifica della pensione con effetto dalla data di produzione del reddito assoggettato ad imposta.

### ART. 2.

La spesa annua per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo precedente è sostenuta dallo Stato con un contributo del 50 per cento e per la rimanente quota dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo.

ART. 3.

Gli operai e gli impiegati, nonché gli altri assicurati regolati dalla tabella *A* o da quella *B-1*, allegate alla legge 4 aprile 1952, i quali siano stati ammessi, a termini degli articoli 5 e 6 della legge stessa, alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione, hanno la facoltà di versare i contributi, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della legge medesima, sulle retribuzioni della classe alla quale sono iscritti al momento in cui chiedono la prosecuzione volontaria oppure sulle retribuzioni comprese in una delle classi inferiori.

I salariati fissi ed i braccianti dell'agricoltura hanno la facoltà di versare, in caso di prosecuzione volontaria dell'assicurazione, i contributi al fondo per l'adeguamento delle pensioni secondo quanto stabilito dall'articolo 7 di cui sopra, oppure di versare, raddoppiati, i contributi posti a loro carico dall'articolo 31 della legge 4 aprile 1952.

ART. 4.

Il limite della pensione posto dall'articolo 11 della legge 4 aprile 1952 non è operativo qualora l'ammontare della pensione, liquidata in base a tutte le altre norme della stessa legge, non abbia a superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contribuzione nell'ultimo quindicennio dell'assicurazione.

ART. 5.

L'onere a carico dello Stato, derivante dalla presente legge, sarà imputato al fondo speciale iscritto al capitolo 467 per l'esercizio 1952-53, nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà con proprio decreto, per il primo periodo di validità della presente legge, ad apportare le modificazioni ai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori in corrispondenza alle quote a loro carico per i trattamenti minimi di pensione.

ART. 7.

È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.